

REGOLAMENTO IN MATERIA DI VIGILANZA DEGLI ALUNNI

Art. 1 - Vigilanza ed orario di servizio

1. La vigilanza sugli alunni, come stabilito dal Contratto della Scuola, è garantita dagli insegnanti in servizio.
2. .”Per assicurare l’accoglienza e la vigilanza degli alunni, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe 5 minuti prima dell’inizio delle lezioni e ad assistere all’uscita degli alunni medesimi” (Art. 29, comma 5 del C.C.N.L. 2006/09)

L’obbligo di vigilanza della scuola inizia nel momento in cui li accoglie e permane per tutta la durata del servizio scolastico.

3. Ciascun docente è tenuto ad osservare diligentemente il proprio orario di servizio. Presentarsi in ritardo in classe senza giustificato motivo espone il docente all’attribuzione della “culpa in vigilando”; il ripetersi di questa negligenza costituisce un’aggravante.

Art. 2 - Norme di servizio

Ogni docente in servizio alla prima ora sarà presente in classe almeno cinque minuti prima dell’inizio dell’ora per consentire il puntuale avvio delle lezioni: tale comportamento costituisce obbligo di servizio ai sensi del vigente CCNL e la eventuale inosservanza ha rilevanza disciplinare.

Ogni insegnante, per la durata delle sue lezioni, **non lascia mai gli alunni soli in aula.**

L’insegnante è il responsabile **dell’andamento disciplinare** della classe.

Durante le ore di lezione non è permesso agli insegnanti allontanarsi dalla propria aula se non per gravi motivi e per tempi brevissimi. In tal caso l’insegnante affida gli alunni al collaboratore scolastico del suo piano che provvederà alla loro sorveglianza.

Gli insegnanti, durante le **ore a disposizione**, sono tenuti a rimanere a scuola per tutta la durata delle stesse, rientrando queste nell’orario di servizio.

La vigilanza sui minori diversamente abili, deve essere sempre assicurata dal docente di sostegno o dall’assistente ad personam assegnato dal Comune o dal docente della classe che, in caso di necessità, potrà essere coadiuvato da un collaboratore scolastico.

Art. 3 - Sostituzioni di colleghi assenti

La sostituzione dei colleghi assenti è classificata secondo due tipologie:

- a) sostituzioni di tipo ordinario;
- b) sostituzioni in caso di emergenza, con rischi a carico degli alunni per mancata vigilanza.

Alla sostituzioni di colleghi assenti nell' ambito della tipologia "a" si procede secondo il seguente ordine di priorità:

- incarico al docente con ore a disposizione; in caso di più docenti l'incarico è conferito prioritariamente al docente titolare della classe nella quale si è verificata l'assenza;
- incarico retribuito a docente disponibile ad effettuare ore eccedenti;
- incarico a docente in compresenza in altra classe.

La tipologia "b" si configura in caso di assenze improvvise e/o di impossibilità a provvedere alla sostituzione mediante la procedura "a" e quando l'assenza del docente determina una situazione di rischio a carico degli alunni per mancata vigilanza. In tale eventualità si procede nel seguente ordine di priorità:

1. vigilanza affidata al collaboratore scolastico, ove questo non implichi l'abbandono di altri importanti settori o compiti di vigilanza;
2. incarico conferito ad altro docente in compresenza in altra classe; in caso di più docenti in compresenza l'incarico è conferito secondo il criterio della turnazione;
3. in deroga ad altre disposizioni, incarico conferito al docente di sostegno in compresenza.

Il collaboratore del DS o il responsabile di sede o, in loro assenza, il docente vice responsabile di sede, dispone per la corretta esecuzione delle disposizioni sopra riportate.

Art. 4 - Malesseri/infortuni degli studenti

In caso di malessere sopraggiunto o infortunio, l'operatore presente:

- a) richiederà l'intervento dell'addetto al primo soccorso presente;
- b) provvederà ad avvisare i famigliari;
- c) nelle situazioni di gravità, anche presunta, inoltrerà richiesta di intervento urgente dei servizi sanitari d'emergenza (n° tel. 118).

In caso d'infortunio, l'insegnante/operatore presente, ai fini della procedura assicurativa, redigerà una sintetica relazione sull'accaduto utilizzando la prevista modulistica (Mod. 7-4/PS 7-4bis/PS) che dovrà essere compilata in tutte le sue parti da consegnare all'ufficio di segreteria.

In caso di intervento medico ed ospedaliero occorre informare i famigliari della necessità di consegnare in segreteria la certificazione medica rilasciata dal personale curante.

In caso di incidenti o malori di una certa gravità sarà valutata la possibilità/opportunità di attendere l'arrivo dei genitori, immediatamente informati, o di avvisare subito il 118. In caso l'alunno debba essere portato al Pronto Soccorso in ambulanza o con altri mezzi, (es auto privata o Taxi...) e i genitori non siano ancora arrivati o siano irraggiungibili, l'alunno dovrà essere accompagnato dal docente o da un altro operatore scolastico.

In particolare: in caso di infortunio di un alunno/a durante l'orario scolastico o nel periodo preposto per l'accoglienza e la vigilanza, il docente o il collaboratore scolastico in turno di vigilanza deve avvertire tempestivamente e personalmente il DS o il collaboratore del DS o il responsabile/vice responsabile di sede e di segreteria, in modo che ne appuri i fatti, ed attivi le procedure opportune.

E' necessario redigere con cura la dichiarazione anche nel caso di incidenti lievi o episodi incerti. Questo consente di evitare il rischio che, per fatti non adeguatamente segnalati, l'assicurazione non venga attivata nel caso di successive complicazioni o richieste di risarcimento, e quindi non copra il danno che di conseguenza resta a carico della scuola e del suo personale.

Art. 5 - Vigilanza sugli alunni

La vigilanza sugli alunni è esercitata dal personale della scuola, docenti e personale ausiliario secondo la normativa vigente. L'insegnante è responsabile della vigilanza sugli alunni durante l'intero svolgimento delle lezioni e tale responsabilità permane durante le lezioni di eventuali docenti specializzati o esperti e (C.M. n. 26 del 13/3/1958 e successive - art. 61 legge 312/80) durante le visite guidate e i viaggi di istruzione.

Per la vigilanza durante gli intervalli, i docenti sono coadiuvati dal personale ausiliario, che staziona lungo i corridoi. I docenti non impegnati nell'ora precedente agevolano il cambio facendosi trovare, al suono della campanella, in prossimità dell'aula (arrivo 5 minuti prima dell'inizio della lezione). Si ricorda ai docenti interessati al cambio di classe di non intrattenere colloqui con i colleghi onde evitare attese nei cambi previsti. Agli studenti non è consentito uscire dalla classe durante il cambio orario; essi attenderanno l'arrivo dell'insegnante tenendo un comportamento corretto.

Art. 6 - Uscite alunni dall'aula

Le uscite degli studenti dall'aula durante le ore di lezione non sono di norma consentite.

Possono essere concesse dai docenti solo in casi eccezionali e per un tempo limitato e per singolo alunno, considerando che gli allievi usufruiscono di una pausa didattica di 20 minuti.

E' vietato espellere momentaneamente dall'aula uno o più alunni (come forma di punizione), perché l'allontanamento non fa venir meno né riduce la responsabilità del docente rispetto alla vigilanza.

Le uscite dalle aule e dai laboratori per recarsi ai servizi, sono permesse solamente alla seconda e alla quinta ora di lezione, salvo casi eccezionali e dalla seconda ora del pomeriggio.

Inoltre non devono essere autorizzate più uscite contemporaneamente e si devono utilizzare i servizi dei piani nei quali le classi svolgono le lezioni.

La sorveglianza degli studenti che escono dall'aula per andare in bagno è assegnata ai collaboratori scolastici. A tal proposito è importante che in ogni piano dell'edificio scolastico ci sia almeno un collaboratore scolastico preposto alla sorveglianza degli studenti.

Art. 7 - Ricreazione

Al suono della ricreazione, i docenti preposti alla sorveglianza verificheranno che tutti gli studenti escano dalle rispettive aule e/o Laboratori, dopo avere aperto le finestre per il ricambio d'aria. Gli studenti non dovranno sostare nei bagni e dovranno recarsi in cortile o nell'atrio della scuola. Resteranno all'interno del corridoio al piano terra (negli spazi definiti per tale scopo in ogni sede) solamente in caso di cattivo tempo, ma comunque mai all'interno delle aule. Gli effetti personali di valore, portafogli, cellulari, indumenti ed altro, non dovranno restare nelle classi ma essere portati con sé. Gli studenti potranno rientrare senza cibi o bevande nelle aule solamente al suono della campanella di fine ricreazione e la stessa indicazione vale per i laboratori.

I docenti effettueranno la sorveglianza secondo le predisposizioni della dirigenza scolastica.

Art. 8 - Entrate in ritardo

Le entrate in ritardo vanno sempre giustificate dal dirigente scolastico o collaboratore del DS o responsabile di sede. Nel caso che la giustificazione non sia presentata contestualmente all'entrata in ritardo, il docente che accoglie l'alunno deve annotare, sul registro di classe, l'obbligo della giustificazione da parte dello studente.

Se un alunno entra a scuola dopo 10 minuti dell'avvio della lezione potrà entrare in classe al termine della prima ora di lezione salvo eccezioni valutate dal responsabile di sede.

Art. 9 – Uscita anticipata

Per le uscite anticipate degli studenti minorenni, prima del termine delle lezioni sia antimeridiane, sia pomeridiane, è sempre necessaria la presenza di un genitore o persona adulta delegata allo scopo. In caso di impossibilità a prelevare da scuola il proprio figlio con le modalità sopra indicate e solo in casi eccezionali il genitore previa telefonata, può inviare una mail al collaboratore del DS o al responsabile della sede per comunicare l'autorizzazione all'uscita anticipata del proprio figlio allegando alla richiesta la scansione del proprio documento di identità. I docenti sono tenuti a formalizzare sul registro di classe l'uscita anticipata dopo aver avuto conoscenza da parte del personale scolastico dell'avvenuta realizzazione delle indicate procedure. Il genitore o la persona delegata dovrà obbligatoriamente firmare e indicare l'ora di uscita nel libretto dello studente.

I docenti impegnati nell'ultima ora di lezione sono tenuti ad accompagnare gli alunni fino all'uscita principale della scuola. Il personale ausiliario regolerà il deflusso verso l'esterno. Nello scendere/salire le scale e nel recuperare l'uscita, si devono evitare ingorghi e intralci.

Art. 10 - Ritardo del genitore

I genitori o persona delegata, se in via eccezionale sono impossibilitati a presentarsi all'ora stabilita a prelevare il minore, sono tenuti a informare dell'imprevisto la scuola, che provvederà alla temporanea vigilanza dell'alunno.

Art. 11 - Cambio ora lezione

I docenti avranno cura di lasciare gli studenti, a fine ora di lezione, o in custodia al collega o al collaboratore scolastico. Si invitano, pertanto, i docenti di effettuare lo scambio

nel tempo più breve possibile. I docenti che prendono servizio dopo la prima ora sono tenuti al rispetto della massima puntualità.

I collaboratori scolastici, all'inizio delle lezioni antimeridiane o pomeridiane o ai cambi di turno dei docenti, debbono accertarsi di eventuali ritardi o di assenze dei docenti nelle classi. In caso di ritardo o di assenza dei docenti, non tempestivamente annunciati dagli stessi, i collaboratori scolastici sono tenuti a vigilare sugli alunni dandone, nel contempo, avviso all'ufficio di presidenza o vice presidenza.

Art. 12 - Esperti esterni

Qualora i docenti ritengano utile invitare in classe altre persone in qualità di “esperti” a supporto dell'attività didattica chiederanno, di volta in volta, l'autorizzazione al Dirigente scolastico.

Gli “esperti” permarranno nei locali scolastici per il tempo necessario all'espletamento delle loro funzioni. **In ogni caso la completa responsabilità didattica e la vigilanza sulla classe resta del docente.** Pertanto, nel caso di intervento in classe di esperti, l'insegnante deve restare nella classe ad affiancare l'esperto per la durata dell'intervento.

I genitori possono essere invitati a Scuola come esperti/collaboratori, ma non hanno obblighi e responsabilità di vigilanza nei confronti dei propri figli né tantomeno della classe.

Art. 13 - Vigilanza sui “minori bisognosi di soccorso”

La vigilanza sui “minori bisognosi di soccorso”, nella fattispecie alunni disabili, particolarmente imprevedibili nelle loro azioni ed impossibilitati ad autoregolarsi, deve essere sempre assicurata dal docente di sostegno o da chi ha mansione specifica (personale ATA ex-art. 7 CCNL 2005) o dal docente della classe eventualmente coadiuvato, in caso di necessità, da un collaboratore scolastico.

Art. 14 - Spostamento alunni

Gli alunni che si recano in palestra o nei laboratori o in altri ambienti per attività alternative, devono essere accompagnati all'andata e al ritorno dai docenti che fanno uso di quei locali.

La sorveglianza nella palestra è affidata all'insegnante. Gli alunni che si trovano a svolgere

la lezione in palestra o nei laboratori devono essere accompagnati nelle loro aule prima dell' inizio dell' intervallo o dell'ora successiva.

Grande attenzione si porrà agli incidenti in corso di attività sportiva, dando il giusto spazio anche alle piccole cose che possono sembrare di secondaria importanza.

E' obbligo segnalare qualunque evento possa individuarsi come situazione a rischio.

Durante le assemblee di classe è consigliato ai docenti di vigilare durante l'intero periodo di svolgimento delle stesse entrando in classe diverse volte al fine di accertarsi del regolare svolgimento delle stesse.

Art. 15 - Frequenze irregolari

Nel caso di frequenza irregolare e di ritardo nelle giustificazioni, il coordinatore di classe deve avvisare e convocare per iscritto la famiglia dello studente.

Art. 16 – Pausa pranzo

Nei giorni in cui è previsto il rientro pomeridiano, la pausa pranzo non è considerata tempo scuola. Per tale motivo gli studenti possono uscire dall'istituto per effettuare la pausa e in tal caso, per tutto il tempo, la scuola è esonerata, in base alla normativa vigente, da qualsiasi tipo di responsabilità. Tuttavia quando è concesso agli alunni di rimanere dentro la scuola, sarà consentito solo negli spazi stabiliti e raffigurati dalle piantine poste nelle bacheche delle diverse sedi e opportunamente indicati dai docenti di sorveglianza. L'uso di altri spazi sarà sanzionato. Il rientro pomeridiano a scuola è obbligatorio, quando previsto in orario. Nel caso in cui lo studente non potesse frequentare le ore pomeridiane dovrà effettuare la richiesta di uscita anticipata attenendosi alle procedure già in atto:

1. richiesta con libretto entro la prima ora, per la sede centrale di Breganze, e seconda ora per le altre sedi;
2. ritiro da parte di un genitore o di un suo delegato, o solo eccezionalmente e in caso di impossibilità, attraverso una telefonata del genitore al collaboratore del DS / responsabile di sede a cui segue invio copia documento di identità (nel caso di studenti minorenni) o telefonata effettuata dalla scuola ai genitori per acquisizione verbale dell'autorizzazione.



ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE
ANDREA SCOTTON



Il mancato rispetto della procedura verrà sanzionato, a norma di regolamento, come assenza non giustificata.

Il docente delle lezioni antimeridiane avrà cura di segnare nel registro l'uscita anticipata. Il docente della prima ora delle lezioni pomeridiane invece, farà l'appello e segnerà l'assenza o il ritardo dello studente. Se tale assenza non è giustificata dal permesso di uscita anticipata provvederà ad annotare nel registro di classe l'infrazione commessa.